



COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Legge 190 del 23.12.2014, commi 611 e ss.

*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015*

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 82 del 14.11.2015

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 190/2014 prevede un complesso di norme costituenti impulso agli enti locali per la realizzazione, a partire dal 2015, di processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali e, soprattutto, delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di ridurre (anche mediante aggregazioni) gli attori del sistema e di conseguire risparmi.

Le disposizioni contenute nei commi da 609 a 616 dell'art. 1 della legge definiscono anzitutto le linee di sviluppo che le amministrazioni locali dovranno seguire per assicurare una maggiore efficienza dei servizi pubblici con organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali, determinando l'obbligatoria costituzione degli enti di governo per il servizio idrico, per il ciclo integrato dei rifiuti e per i trasporti pubblici locali (già realizzata in molte regioni), nonché l'altrettanto obbligatoria adesione dei comuni a tali organismi di riferimento per gli Ato, entro il febbraio 2015.

La linea di intervento specifico sulle società è invece definita dai commi da 611 a 615 dello stesso art. 1 della legge 190/2014.

Il comma 611 dispone quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015...”

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”*.

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”*.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CRITERI DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali prefigurata dai commi 611 e 612 dell'art. della legge n. 190/2014 si fonda su alcuni criteri che traducono linee di azione rispondenti a precise esigenze di salvaguardia della finanza pubblica, quali, in particolare:

- a) l'eliminazione di organismi non indispensabili per la gestione di servizi di interesse generale (in continuità con quanto a suo tempo previsto come regola generale dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007);
- b) la soppressione di società non attive o con strutturazione tale da non configurarle come soggetti in grado di gestire servizi, dato il dimensionamento organizzativo ridotto o addirittura nullo;
- c) l'eliminazione di duplicazioni organizzative;
- d) la consistente riduzione dei costi di funzionamento, particolarmente con riferimento agli organi di amministrazione e alle risorse umane;
- e) l'aggregazione di società affidatarie di servizi pubblici locali con rilevanza economica.

Quest'ultimo criterio si correla alla linee di intervento generale nell'area dei servizi pubblici locali (particolarmente di quelli a rete) definite dal comma 609 dello stesso art. 1 della legge n. 190/2014, le quali si fondano su una doppia finalità:

- a) l'aggregazione in rapporto all'area vasta (ambiti o bacini territoriali ottimali);
- b) il rafforzamento della gestione industriale dei servizi.

L'analisi che segue concerne la sola **società** partecipata direttamente dal Comune di Marano Ticino che non detiene, invece, partecipazioni indirette.

RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE.

Il Comune di Marano Ticino ha una sola partecipazione azionaria nella seguente società:

- ACQUA NOVARA VCO società per azioni a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato dei Comuni delle Province di Novara e del VCO.

La natura delle finalità di interesse pubblico della società, è stato oggetto di ricognizione e di conferma del modello societario scelto per la erogazione del servizio

Di seguito si riportano i dati relativi alla Società, pubblicati dalla stessa sul sito istituzionale, e quelli relativi alla partecipazione azionaria del Comune di Marano Ticino.

Dati sintetici della società

Forma giuridica	Società per azioni
Partita IVA e C.F.	02078000037
Sito internet	www.acquanovaravco.eu
Data di costituzione	22.12.2006
Capitale sociale	7.503.750,00
Oggetto sociale	Gestione del ciclo integrato del Novarese e VCO
Attività	Gestione in-house del servizio idrico integrato

Management e Personale

Numero dipendenti	Società per azioni	
Numero amministratori	02078000037	
Compenso degli amministratori	Presidente	€ 30.000,00
	Amministratore delegato	€ 33.000,00 (più eventuale premio di risultato € 22.000,00)
	Consiglieri	€ 5.000,00 (*)

(*) Il compenso viene riversato all'Ente (Comune) di appartenenza ai sensi del DL 95/2012

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acqua Novara VCO SpA:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	77.633.846	111.910.036	118.537.841
C) Attivo circolante	54.195.473	50.104.540	43.955.588
D) Ratei e risconti	113.395	189.888	164.698
Totale attivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127
Passivo	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Patrimonio netto	27.425.925	52.285.864	54.025.579
B) Fondi per rischi e oneri	1.761.497	2.044.502	2.317.937
C) Trattamento di fine rapporto	1.846.018	1.832.316	1.852.065
D) Debiti	77.701.041	82.131.010	80.014.060
E) Ratei e risconti	23.208.200	23.910.772	24.448.486
Totale attivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127

Conto Economico			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
A) Valore della produzione	54.478.082	57.571.192	59.765.146
B) Costi di produzione	-51.929.434	-54.201.167	-55.193.951
Differenza	2.548.648	3.370.025	4.571.195
C) Proventi e oneri finanziari	-540.864	-1.127.959	-1.518.665
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0	1.318.024	196.569
Risultato prima delle imposte	2.007.784	3.560.454	3.249.099
Imposte	-1.150.718	-1.196.748	-1.509.384
Risultato d'esercizio	857.066	2.363.706	1.739.715

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Marano Ticino

Quota di Partecipazione	0,25%
Onere a carico del bilancio	0,00 * il Comune si sobbarca gli oneri per contratti del servizio idrico
Durata dell'impegno	01.07.2007- 31.12.2027

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Al fine di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

Acqua Novara VCO S.p.A è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato in 139 Comuni delle Province di Novara e del VCO.

Nasce per dare attuazione alla legge n. 36/1999 (C.D. legge Galli) e la vicenda societaria si svolge parallelamente alla scelta operata dal legislatore statale e regionale per una gestione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali.

La legge regionale n. 13/1997 per dare attuazione alla legge n. 36/1999 definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) stabilendo (art. 4) che gli enti locali di ciascun ambito territoriale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso un organo denominato "Autorità d'Ambito"), consistente in una conferenza di servizi composta dal Presidente della Provincia territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime.

Il Comune di Marano Ticino fa parte dell'ATO n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", che comprende le Province di Novara e del VCO, le Comunità montane ed i Comuni appartenenti alle due Province.

Sulla base di un accordo di programma, preventivamente deliberato dagli enti interessati, la Conferenza d'Ambito nel marzo 2007 delibera di affidare in house fino al 2026 la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un Gestore Unico, cioè Acqua Novara VCO S.p.A, società interamente pubblica appositamente creata.

La società in house viene coadiuvata nel periodo iniziale da alcune società operative territoriali (SOT), destinate successivamente a fondersi per incorporazione nel gestore unico predetto.

Nel corso del 2010, la società ha completato il processo di incorporazione di tutti i gestori del servizio idrico della provincia di Novara.

Nel 2014 ha perfezionato l'incorporazione di Acque Nord, società operativa nella quale erano in precedenza confluite le gestioni di 40 Comuni del Verbano, del Cusio e della bassa Ossola.

Attualmente la Società, attraverso una struttura di 266 dipendenti, gestisce il servizio idrico integrato in 139 Comuni delle province di Novara e del VCO, coprendo un territorio che si estende da nord a sud per oltre 100 chilometri, per fornire il servizio ad oltre 450.000 abitanti.

La partecipazione del Comune di Marano Ticino alla società, come riportato nella tabella precedente, non comporta onere alcuno a carico del Comune.

Trattasi, quindi, di un'unica partecipazione azionaria ad una società che ha per oggetto l'espletamento di un servizio pubblico mediante affidamento in house, derivante dal processo di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato voluto dal legislatore, con piena attuazione di quanto previsto dall'art. 3 bis del D. L. n. 138/2011, convertito nella legge 48/2011, così come modificato ed integrato dal comma 609 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il quale ribadisce l'**obbligatoria** costituzione degli enti di governo a livello sovra comunale per il servizio idrico, nonché l'altrettanto **obbligatoria** adesione dei comuni a tali organismi di riferimento per gli ATO.